

- ritenuto -

1 - La Difesa di [] ricorre contro sentenza della Corte di Bologna, che conferma la sua condanna con generiche a m. 7 di reclusione per abbandono del figlio di anni 7, lasciato incustodito per svariate ore della giornata sulla pubblica via.

La sentenza dà conto che il bambino, dopo che aveva sottratto con altri cui si accompagnava, un telefonino dal banco di un'agenzia di viaggi di Modena, era condotto all'Ufficio Minori della Questura. E solo oltre tre ore dopo era stato possibile rintracciare suo padre, non reperito all'indirizzo fornito dal minore. L'uomo sosteneva di averlo condotto dalla nonna, perché le scuole erano chiuse per vacanze, e sapeva che talora usciva in compagnia dei cugini, ma gli raccomandava di comportarsi bene e di non allontanarsi troppo. Ma anche l'affidamento alla nonna paterna non è provato, ed anzi smentito dalla testimonianza di irreperibilità della donna ricercata per diverso tempo inutilmente.

Il ricorso denuncia *violazione art. 591 CP*, perché la norma connette la responsabilità al pericolo per l'incolumità della persona (Cass., Sez. V, n. 4408/98), estremo non ricorrente nella specie (il bambino, di origine nomade, si accompagnava ad altri in città), e riporta l'elemento psicologico all'*incapacità del soggetto passivo di provvedere alle proprie esigenze in una situazione di pericolo per la propria integrità fisica* (Cass., Sez. V, n. 15147/07). Neanche questo estremo si ravvisa nella specie, per via dell'affidamento del minore alla nonna paterna presso l'abitazione di lei, ove erano i cugini.

2 - Il ricorso è infondato.

L'evento di pericolo per la incolumità di un minore può essere escluso solo se, chi ha l'obbligo di custodia, vigila sui suoi comportamenti attuali o potenziali, ed ha cura dei suoi bisogni, in maniera da prevenire il pericolo secondo la sua capacità in rapporto al tempo ed al luogo. La custodia implica perciò diverse modalità di esercizio ed è delegabile solo ad un affidatario maggiorenne e capace.

In questa luce è evidente perché le ragioni di cautela cui si ispira la norma incriminatrice dell'art. 591 CP hanno, per legge, a che fare solo con l'astratta capacità del soggetto passivo connessa all'età e cioè a sue assunte consapevolezze e responsabilità.

L'esclusione del pericolo non è invero affatto assicurata dalle abitudini della famiglia recepite dal minore, se l'ambiente esterno è governato da diversi costumi, la qualcosa rende il pericolo maggiormente complesso e difficile da evitare. In particolare la cultura nomade non radica alcuna presunzione riconoscibile in una città europea, e la diversa opinione travisa del tutto il diritto alla sicurezza del minore che circola per le sue strade.

Inoltre, sul piano soggettivo del reato rileva esclusivamente la volontà dell'abbandono, che per sé implica coincidenza tra risultato voluto della propria condotta ed evento. Pertanto il dolo non è escluso dal fatto che chi ha il dovere di custodia stimi il minore capace di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei legati a lui di vincolo di parentela.

p . q . m.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 8.1.09

il consigliere est.

cancelleria

- 2 MAR. 2009

il presidente